

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente che ha emesso il ruolo

Denominazione Ente e indirizzo

da inserire in caso di coobbligazione

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:

Cognome Nome

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

- XXXXXX XXXXX
- XXXXXX XXXXX

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

- XXXXXX XXXXX
- XXXXXX XXXXX

Ruolo n. 0000/000000.

Reso esecutivo in data gg-mm-anno.

Specie ruolo.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nome Cognome.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Denominazione Ente, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
1	0000	xxxx	xxxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
2	0000	xxxx	xxxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00	0,00

Totale da pagare (entro le scadenze)

euro **0,00**

Totale da pagare (oltre le scadenze)*

euro **0,00**

*Seguono indicazioni sugli ulteriori oneri da corrispondere per pagamenti oltre le scadenze.

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro **0,00** dovrà essere così pagato:

RATA 1/UNICA	0,00 + 0,00* =	0,00 entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella
RATA 2		0,00 entro l'ultimo giorno del X° mese successivo a quello di scadenza della prima rata

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA 1/UNICA	0,00 + 0,00* =	0,00 cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo
RATA 2		0,00 cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

Il pagamento può essere effettuato, utilizzando il bollettino RAV allegato:

- on line sul sito www.gruppoequitalia.it con carta di credito emessa in Italia;
- alle poste e in banca;
- tramite l'home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) o di Poste italiane (se correntista);
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso i tabaccai convenzionati con banca ITB, Sisal e Lottomatica;
- presso i nostri sportelli (vedere elenco nella sezione «Comunicazioni dell'Agente della riscossione»).

In caso di pagamento in ritardo, l'importo dovuto può essere ricalcolato, aggiornandolo alla data del versamento: on line sul sito www.gruppoequitalia.it, presso gli uffici postali, tramite l'home banking del proprio istituto di credito se aderisce a CBILL, presso i tabaccai convenzionati con banca ITB, Sisal e Lottomatica.

Per maggiori informazioni sui canali e le modalità di pagamento è possibile consultare il sito www.gruppoequitalia.it.

In caso di pagamento **dall'estero**, è possibile effettuare il versamento:

- utilizzando il bollettino RAV:
 - on line sul sito www.gruppoequitalia.it con carta di credito emessa in Italia;
 - tramite l'home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) oppure di Poste italiane (se correntista);
- con bonifico su conto corrente bancario intestato all'Agente della riscossione, precisando il numero della cartella di pagamento e il proprio codice fiscale.

L'elenco dei codici iban è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it.

Eventuali **pagamenti parziali**, che non sospendono l'attività esecutiva dell'Agente della riscossione, possono essere effettuati, in alternativa allo sportello (vedi elenco nella successiva sezione), anche presso gli uffici postali, con il bollettino modello F35, compilato in ogni sua parte.

L'elenco dei numeri di conto corrente postale è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: QQQQQQQQQQQQQQQQ
NUMERO CARTELLA: 000 0000 00000000 00/000

REGIONE O ZONA:
GRUPPO:

n.	Numero di	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Oneri di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	0000/000000	xxxx	0000	0	0,00	0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2	0000/000000	xxxx	0000	0	0,00	0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						0,00	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					0,00	0,00	

Importo totale della cartella euro **0,00**

Dettaglio dei pagamenti euro **0,00**

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Spazio riservato all'Agente della riscossione per informazioni, servizi disponibili, comunicazioni e allegati.

RUOLI EMESSI DA Denominazione Ente Creditore - AVVERTENZE

I fogli avvertenze saranno individuati in base alla specifica tipologia di somme iscritte a ruolo.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

I **diritti di notifica** rappresentano la quota, a carico del contribuente, correlata all'attività di notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione svolta dall'Agente della riscossione.

Gli **oneri di riscossione** rappresentano le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione. Essi sono a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 3% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica (o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate). In caso di pagamento in ritardo, gli oneri di riscossione sono posti interamente a carico del destinatario della cartella e sono fissati in misura pari al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi. Nel solo caso di pagamento entro le scadenze di cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

Per i carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2015, resta fermo, a carico del destinatario della cartella, il compenso, nella misura del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate, ovvero, in caso di pagamento in ritardo, nella misura dell'8%.

Le **spese esecutive** rappresentano la quota, a carico del debitore, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento.

Riferimenti normativi: art. 17 del Dlgs n. 112/1999

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA giorni** dalla

segue

data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le **somme aggiuntive** che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della Legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa

